

Comune di Capaccio (Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

Ordinanza nº 268 del 18/09/2012

Oggetto: rimozione e messa in sicurezza dell'amianto negli edifici.

IL SINDACO

- Visto che in data 25/11/2011 è stato depositato agli atti di questo Comune il verbale di sopralluogo di carattere igienico sanitario, prot. n. 327/11TdP-PM del 09/11/2011, effettuato dall'ASL Salerno Dipartimento di Prevenzione U.O.P.C., ex ASL SA/3, congiuntamente a personale in forza al Comando Polizia Municipale di Capaccio, presso un fabbricato localizzato in Via Magna Grecia Località Paestum, su un'area insistente nel N.C.T.U., al n. 239 del foglio di mappa n. 49;
- Visto che dalla relazione di cui sopra si evidenziava la criticità sullo stato di conservazione della copertura del fabbricato citato, avente una superficie di circa mq 20, la stessa all'atto del sopralluogo, si presentava realizzata interamente con lastre ondulate in fibro-cemento, fatiscenti e vetuste, totalmente ricoperte da un monocromatico tappeto fungineo scuro che aveva invaso la struttura cementizia nella sua porosità; La matrice cementizia delle onduline in argomento, appariva sgretolata e rotta in diversi punti in particolare presso i bordi delle lastre;
- Visto che, a seguito del verbale di accertamento di cui sopra, è stata emessa l'Ordinanza Sindacale n. 162 del 16 dicembre 2011, come modificata e integrata con successiva Ordinanza del Commissario Straordinario n. 63 del 27/02/2012, con le quali, si ordinava : al Sig. VOZA ITALO nato in Capaccio (SA) il 14/03/1935 e residente in Terracina (LT) Piazza Giuseppe Mazzini n. 1 e alla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Salerno, Avellino e Benevento, Via Trotula de Ruggiero 6/7 Salerno, risultanti proprietari del fabbricato citato, ad eseguire a proprie cure e spese, attraverso laboratorio accreditato UNI/EN ISO 17025, le determinazioni sui campioni di materiali utilizzati per la copertura della tettoia del fabbricato in questione, al fine della classificazione del rifiuto, per confermare ovvero escludere la presenza di cemento amianto.
- Visto la nota 0004266 03/04/2012 pervenuta al protocollo dell'Ente al n. 12686 del 12/04/2012, con la quale la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Salerno, Avellino e Benevento con sede in Salerno, nel comunicare l'interesse a procedere in tempi brevi all'ottemperanza delle disposizioni impartite nell'Ordinanza n. 63 del 27/02/2012, chiariva che la stessa Soprintendenza risulta proprietaria dell'immobile, solo per una quota pari a 12/48;
- Visto la nota email del 29/03/2012 e la nota email del 04/07/2012 pervenuta dal Sig. VOZA ITALO sopra generalizzato, con le quali comunica la propria disponibilità ad attuare gli interventi necessari alla eliminazione degli inconvenienti in argomento relativamente alla quota di sua proprietà del fabbricato, pari a 12/48;
- Considerato che da successive indagini svolte sulla verifica della titolarità della proprietà de quo e sulla base di documentazione acquisita, in particolare l'atto notarile Rep. 45911 – raccolta n. 16030 del 21/04/1999, emerge che la restante quota di

24/48 del fabbricato è di spettanza del Sig. VOZA VINCENZO nato a Capaccio (SA) il 21/08/1951 ed ivi residente alla Via Giancesare n. 6/8;

Ritenuto che, rispetto al procedimento in corso, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'emissione di specifica Ordinanza anche nei confronti del Sig. VOZA VINCENZO nato a Capaccio (SA) il 21/08/1951 ed ivi residente alla Via Giancesare n. 6/8 quale proprietario di 50% del fabbricato localizzato in Via Magna Grecia Località Paestum, su un'area insistente nel N.C.T.U., al n. 239 del foglio di mappa n. 49;

Richiamato il verbale di sopralluogo, prot. n. 327/11TdP-PM del 09/11/2011, effettuato dall'ASL Salerno Dipartimento di Prevenzione U.O.P.C., ex ASL SA/3, congiuntamente a personale in forza al Comando Polizia Municipale di Capaccio, dal quale si evidenzia la necessità di attuare gli specifici interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino e/o eventualmente di opportuna sostituzione dell'intera copertura con materiali idonei allo scopo, secondo i criteri e le modalità sancite dalla vigente normativa;

Considerato che la pericolosità dell'amianto risiede nella possibile liberazione di fibre cancerogene che normalmente sono legate alla malta cementizia e che quando si presentano situazioni di incerta classificazione è necessaria una indagine ambientale che misuri la concentrazione di fibre aero-disperse. Le tecniche impiegate sono la Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF) e la microscopia elettronica a scansione (SEM), eseguendo l'analisi chimica elementare delle fibre mediante spettroscopia X con rivelatore a dispersione di energia (SEM/EDX o EDS; rispettivamente Energy Dispersive X-Ra y detector e Energy Dispersive Spectrometry);

Visto la Legge 27/03/1992 n. 257 recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto il D.M. 06/09/1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12 comma 2 della Legge 27/03/1992 n. 257 relativa alla cessazione dell'impiego di amianto;

Visto il Decreto 25 luglio 2001, emanato dal Ministero della Sanità di concerto con il Ministero delle Attività Produttive - Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente l'Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 261 del 9 novembre 2001).

Visto che la zona e sottoposta ai seguenti vincoli:

- Zona classificata sismica S=6 (D.M. 3.6.1981 e Del. di G.R. 7.11.2002 n. 5447)
- Zona di rispetto dell'antica città di Paestum (Legge 5.3.1957, n. 220);
- Vincolo di protezione dei beni paesaggistici Aree tutelate per legge (Art. 142 del D. Lgs 22.1.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio");
- Vincolo di protezione delle bellezze naturali Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (Art. 136 del D. Lgs 22.1.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio");
- · Centri abitati (Art. 4 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.);

Considerato che la situazione emersa dalle indagini, rappresenta pericolo igienico sanitario, oltre che rappresentare un notevole degrado ambientale del luogo;

Dato atto che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento amministrativo oggetto del presente atto allo scopo di evitare aggravamento della situazione e salvaguardare la salute pubblica;

Al fine di determinare i necessari interventi da farsi, così come previsto dal D.M. 06/09/1994 e dal Piano Regionale Amianto, quali la:

- rimozione: eliminazione e conseguente smaltimento del materiale, previa presentazione da parte di ditta specializzata incaricata dei lavori, del piano dei lavori ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. 81/2008;
- sovracopertura: confinamento realizzato installando una nuova copertura al di sopra di quella in cemento amianto quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo;
- · incapsulamento: trattamento delle lastre con prodotti che rivestono il materiale;

Visto gli artt. 50 e 54 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgvo nr. 267 del 18/08/2000 e succ. mm.ii;

Visto il D. Lgvo n. 152 del 3 aprile 2006.

Visto le leggi sanitarie vigenti in materia.

Visto l'art. 26 del Regolamento Comunale "Servizio integrato Gestione Rifiuti", approvato con Delibera di C.C. n. 102 del 25/10/06.

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana.

DISPONE

Per quanto tutto premesso, di integrare la sopra richiamata Ordinanza del Commissario Straordinario n. 63 del 27/02/2012, emessa nei confronti del Sig. VOZA ITALO nato in Capaccio (SA) il 14/03/1935 e residente in Terracina (LT) Piazza Giuseppe Mazzini n. 1 e nei confronti della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Salerno, Avellino e Benevento, Via Trotula de Ruggiero 6/7 Salerno, per i motivi così come in premessa evidenziati che si intendono qui integralmente riportati e trascritti;

E salva ed impregiudicata l'azione penale di cui all'art. 58 comma 4 del D. Lgvo 152/99, così come modificato dal D. Lgvo 258/00;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa ai sottoelencati proprietari e/o titolari di un diritto reale di godimento del fabbricato con annesso giardino ubicato in Via Magna Grecia – Località Paestum, su un'area insistente nel N.C.T.U., al n. 239 del foglio di mappa n. 49, al fine di determinare i successivi interventi da farsi, di provvedere nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica della presente, ad eseguire a proprie cure e spese, attraverso laboratorio accreditato UNI/EN ISO 17025, le determinazioni sui campioni di materiali utilizzati per la copertura della tettoia del fabbricato in questione, al fine di stabilire la classificazione del rifiuto, per confermare ovvero escludere la presenza di cemento amianto.

- Al Sig. VOZA VINCENZO nato a Capaccio (SA) il 21/08/1951 ed ivi residente alla Via Giancesare n. 6/8 in qualità di proprietario di 50% del fabbricato;
- Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Salerno, Avellino e Benevento, Via Trotula de Ruggiero n. 6/7 Salerno, in qualità di proprietario del 25% del fabbricato;
- Al Sig. VOZA ITALO nato in Capaccio (SA) il 14/03/1935 e residente in Terracina (LT) Piazza Giuseppe Mazzini n.1, in qualità di proprietario del 25% del fabbricato;

ORDINA ALTRESI

Che i signori sopra generalizzati, trasmettano in tempo utile copia delle risultanze delle indagini ambientali eseguite, al Comune di Capaccio – AREA VI, Via Vittorio Emanuele n. 1 84047 Capaccio (SA).

AVVERTE

Che nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato si provvederà d'ufficio nei modi e termini di legge, con recupero dal responsabile delle spese sostenute.

Che il presente provvedimento sia notificato e/o inviato:

- 1. Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Salerno, Avellino e Benevento, Via Trotula de Ruggiero n. 6/7 Salerno;
- 2. Al Sig. VOZA ITALO nato in Capaccio (SA) il 14/03/1935 e residente in Terracina (LT) Piazza Giuseppe Mazzini n. 1;
- 3. Al Sig. VOZA VINCENZO nato a Capaccio (SA) il 21/08/1951 ed ivi residente alla Via Giancesare n. 6/8;
- 4. Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sede Amministrativa Via del Collegio Romano. 27 Roma:
- 5. All'ASL Salerno Dipartimento di Prevenzione U.O.P.C., ex ASL SA/3, Distretto Sanitario 106 Capaccio A.S.L. SA/3 Capaccio Scalo.
- 6. Al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione Foce Sele.
- 7. Al Comando di Polizia Municipale di Capaccio Scalo.
- 8. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo.
- 9. Al Responsabile dell'AREA V-Gestione del Territorio Edilizia per il Cittadino del Comune di Capaccio, per gli adempimenti di propria competenza
- 10. All'A.R.P.A.C. "Agenzia Regionale Protezione Ambientale per la Campania" Dipartimento Provinciale di Salerno.

COMUNICA

Che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio secondo le norme di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120° giorno giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Dalla Residenza Municipale _ 18/09

Il Singaco dott. Italo VOZA